

Trieste, 04/06/2021

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Prot.: 2021/00420/FT

Oggetto: Circolare 2-2021

1 - IMPONIBILITA' FISCALE DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VERSATI ALLA CASSA EDILE

Con la nota allegata alla comunicazione n. 775 del 18 maggio 2021, la CNCE ci ha informato che ai contributi che vengono versati dalle imprese alle Casse Edili deve essere applicata, per quanto riguarda l'imponibilità fiscale, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 54/E/2020, la quale supera i principi precedentemente indicati dalla Circolare del Ministero del Finanze n. 55 del 1999.

Secondo i pareri legali raccolti dalla CNCE si può ragionevolmente e fondatamente pervenire alla conclusione che, con la citata Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate abbia previsto che non siano fiscalmente imponibili i contributi destinati al finanziamento delle prestazioni assistenziali nel caso in cui i contributi *"versati dal datore di lavoro all'ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore"*.

In conseguenza di quanto appena evidenziato, **la contribuzione destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali** versata alle Casse Edili **non deve più essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro** in quanto non può essere considerata reddito per il lavoratore.

Quindi, a decorrere dal cedolino paga relativo al mese di giugno 2021, per il corretto calcolo delle imposte da versare **l'imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale contributiva destinata al pagamento delle prestazioni assistenziali.**

Rimane invece invariata l'imponibilità contributiva (o previdenziale) prevista dal D.Lgs. 314 del 1997, che prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla Cassa Edile, con l'esclusione delle quote di adesione contrattuale, siano soggetti ad una contribuzione previdenziale pari al 15% del loro ammontare.

Per completezza d'argomento, ricordiamo inoltre che i contributi destinati al finanziamento del Sanedil (vedasi comunicazione CNCE n. 665 del 3 maggio 2019):

- dovranno continuare ad essere inseriti all'interno del reddito del lavoratore fino a quando il Fondo Sanedil non sarà inserito nell'apposita Anagrafica Nazionale dei Fondi Sanitari;
- a livello contributivo invece sono soggetti all'aliquota di solidarietà del 10%.

Alleghiamo alla presente la Comunicazione CNCE n. 775 citata in premessa. Sul sito della Cassa Edile sarà inoltre possibile scaricare la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate N. 54/E/2020 e le tabelle contributive aggiornate con le indicazioni di cui sopra.

2 - CONGRUITÀ

Visto l'accordo nazionale del 10 settembre 2020 con cui le Parti Sociali hanno definito le linee guida per l'avvio della congruità nell'utilizzo della manodopera negli appalti edili e viste le richieste di chiarimenti ricevute in quest'ultimo periodo precisiamo che, come comunicatoci da CNCE in data 14 maggio 2021, sono in fase di avvio le procedure per rendere operativa la congruità su tutto il territorio nazionale. Non appena verranno forniti maggiori dettagli sarà nostra cura informarvi. A tal proposito riteniamo utile ribadire l'importanza della comunicazione tempestiva e puntuale dei propri cantieri da parte delle imprese e degli eventuali subappaltatori in quanto, a regime, la verifica di congruità avrà effetti sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Ricordiamo nuovamente che, nell'area riservata del sito della Cassa Edile, le imprese iscritte possono utilizzare la funzione di comunicazione degli appalti e subappalti, nonché la comunicazione di variazione in corso d'opera e proroghe lavori, compilando l'apposito form "dnl on-line e/o integrazione dnl on-line".

Così facendo, dopo la validazione dei dati da parte della Cassa Edile, i dati del cantiere saranno rinvenibili durante la compilazione della denuncia MUT

3 - SANEDIL: NUOVE PRESTAZIONI

Come comunicatoci dal Sanedil in data 21 maggio u.s., a partire dal 1 giugno 2021 saranno previste delle coperture e delle prestazioni erogate dal Fondo anche per il coniuge, se convivente e fiscalmente a carico, e per i figli, fiscalmente a carico anche se non conviventi. Conseguentemente verranno aumentati i massimali di spesa per "nucleo familiare". Inoltre, sempre dal 1 giugno 2021, il Fondo, in autoliquidazione e fino al limite massimo di spesa di un milione di euro complessivo, provvederà a riconoscere delle prestazioni relative alle montature per occhiali (le lenti sono già in copertura negli attuali piani sanitari) e agli ausili e presidi sanitari (stampelle, sedie a rotelle e plantari ortopedici). Le modalità operative e i moduli per la richiesta di queste nuove prestazioni sono scaricabili dal sito internet della Cassa Edile all'interno della pagina dedicata al Fondo Sanedil. Chiediamo cortesemente alle imprese che ricevono questa circolare di volere comunicare ai propri lavoratori l'estensione delle prestazioni di Sanedil.

4 - AVVIO M.U.T 4.0

Diversamente da quanto precedentemente comunicato dalla società che gestisce il servizio M.U.T., con comunicazione pervenutaci in data odierna siamo stati informati che il client M.U.T. verrà definitivamente sostituito dalla nuova versione web del M.U.T. solo a partire dal 1 gennaio 2022. Per chi volesse attivarsi già da ora e provare comunque la nuova versione confermiamo che per la Cassa Edile Trieste il M.U.T. 4.0 risulta già attivo, e per tutto il 2021 per l'invio delle denunce potranno quindi essere usati indifferentemente sia il M.U.T. 4.0 che il client MUT già in uso.

La nuova versione del M.U.T. prevederà per ogni utente l'autenticazione univoca tramite codice fiscale valido per tutte le Casse Edili.

Per attivare l'accesso unificato sarà necessario per ogni impresa e/o consulente del lavoro collegarsi al sito [MUT Ditte e Consulenti \(cnce.it\)](https://mutssl2.cnce.it) (<https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MutUser.aspx>) e procedere alla registrazione guidata dalla pagina [Registrazione Accesso Unificato MUT \(cnce.it\)](https://mutssl2.cnce.it/RegistrazioneAccessoUnificatoMUT/RegistrazioneAccessoUnificatoMUT.aspx) (<https://mutssl2.cnce.it/RegistrazioneAccessoUnificatoMUT/RegistrazioneAccessoUnificatoMUT.aspx>), abbinando alla nuova utenza le vecchie credenziali di cui si è in possesso. Il manuale di funzionamento del M.U.T. 4.0 è reperibile, invece, nell'area riservata a ogni singolo utente, nella sezione Supporto/Assistenza/MUT.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE

- dott. Francesco Turchet -